



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| dott. Ciro Valentino | Presidente |
| dott. Silvano Di Salvo | Consigliere |
| dott. Tommaso Viciglione | Consigliere |
| dott.ssa Innocenza Zaffina | Primo Referendario |
| dott. Francesco Sucameli | Referendario (relatore) |
| dott.ssa Carla Serbassi | Referendario |
| dott. Raffaele Maienza | Referendario |

nella camera di consiglio del 12 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. C.C. n. 3426 del 26 giugno 2015 (prot. comunale n. 8270 del 23 giugno c.a), con cui il Sindaco del Comune di Sparanise (CE) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 200/2015/QMIG del 15 luglio 2015;

Vista la pronuncia nomofilattica emessa dalla Sezione Autonomie di questa Corte n. 28/2015/QMIG del 22 settembre 2015;

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

PREMESSO CHE

1. Il Sindaco del Comune di Sparanise ha posto alla Sezione un parere articolato in tre quesiti, concernente l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, conv. L. n. 114/2014 e il meccanismo del *turn-over*, alla luce della recente integrazione e novella effettuata con l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 (entrato in vigore il giorno successivo), conv. L. n. 125/2015.

Come è noto, il prefato art. 3, comma 5, ha sostituito l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008, contenente la pregressa disciplina del *turn-over* per gli enti soggetti al Patto di stabilità interno. La norma più recente, come già la precedente, si caratterizza per una fattispecie "frazionale", che individua la spesa per nuove assunzioni sulla base di un "budget" derivante da intervenute cessazioni; segnatamente, nella disciplina vigente, le percentuali di sostituzione sono del 60% nel 2014 e 2015; dell'80% nel 2016 e 2017; 100% negli anni successivi. Peraltro, la stessa disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni in un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile». Infine, la recente novella, in corso di conversione, ha aggiunto il seguente inciso «è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente» (art. 4, comma 3, D.L. n. 78/2015), prevedendo la possibilità di utilizzare "i resti" delle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni precedenti, non oltre, però, il triennio.

Tanto premesso, l'Ente propone i tre seguenti quesiti:

«1. se l'interpretazione sistematica e coordinata della normativa in vigore consente all'Ente di escludere le limitazioni imposte dalla Legge n. 190/2014 e, per l'effetto, di procedere all'assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012-2013-2014;

2. se, diversamente, ma per le medesime considerazioni di cui in premessa, le limitazioni di cui alla Legge n. 190/2014 siano da ritenere non operanti nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute negli anni 2011-2012-2013, dovendo intendersi in senso "statico" il richiamo "A decorrere dall'anno 2014" che compare nell'articolo art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla Legge 1 agosto 2014, n. 114) nella sua attuale formulazione».

L'Ente rammenta che sulla disciplina dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 ha inciso, indirettamente, l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). In estrema sintesi, la disposizione prevede il congelamento, per il 2015 e 2016, del reclutamento ordinario del personale esterno alla p.a. attraverso il meccanismo del *turn-over*. Inoltre, in un'ottica incentivante, esclusivamente in funzione del riassorbimento del personale soprannumerario di province e città metropolitane, l'art. 1, comma 424 prevede: i) la possibilità di utilizzare pienamente il *budget*, anche a fronte di percentuali di legge per il *turn-over* inferiori (quindi fino al 100%); ii) la neutralizzazione del carico finanziario delle "assunzioni" effettuate per la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie, ma soltanto in riferimento ai vigenti limiti di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, "Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente". In estrema sintesi, la disposizione prevede il congelamento, per il 2015 e 2016, del reclutamento (anche per mobilità volontaria, Sezione autonomie n. 19/2015/QMIG) di personale "esterno" alla p.a., *rectius*, la sottoposizione di tale reclutamento ad un percorso prioritario condizionante, presidiato da una grave sanzione (la nullità testuale) e da una serie di previsioni incentivanti.

In ultimo, l'art. 5 del recato D.L. n. 78/2015, introduce misure in materia di polizia provinciale, disponendo (comma 1) che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale

«transita nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», nonché (comma 3) «Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale».

L'Ente, pertanto, sottolinea che una interpretazione "dinamica" del meccanismo dei "resti" previsto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, prendendo in considerazione di volta in volta l'anno precedente alle assunzioni, per il 2015 (e per il 2016) avrebbe l'effetto di limitare la formazione del *budget*, in quanto nel 2015 e 2016, tale *budget* deve essere integralmente destinato al riassorbimento di personale interno della p.a..

Di conseguenza, l'Ente, propone una interpretazione statica della previsione, riferendo il calcolo dei resti, comunque, agli anni precedenti al 2014, valorizzando l'inciso iniziale dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

Infine, come terzo quesito, l'Ente chiede: «3. Poiché presso questo Ente sono intervenute cessazioni limitate ad una sola unità per anno e solo in alcuni anni, ai fini assunzionali, per il caso in cui nel periodo da considerare le cessazioni intervenute si limitino ad una unità, si chiede se, ai fini del computo della percentuale di spesa per il personale assunto (60% nel 2015) in rapporto al personale cessato, le norme richiedano: a) in primo luogo, il calcolo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno di riferimento per ciascun dipendente cessato (a mero titolo esemplificativo, se la cessazione interviene il 31 maggio, la spesa sarà corrispondente agli esborsi dovuti per quel dipendente nel periodo 1 gennaio 31 maggio), calcolando su quell'importo il limite percentuale massimo della spesa per assunzioni (60% nel 2015); b) il successivo calcolo, ai fini della verifica del limite massimo, degli esborsi effettivi dovuti per il dipendente da assumere (a mero titolo esemplificativo, se l'assunzione è prevista dal 1 ottobre, la spesa sarà corrispondente agli esborsi dovuti per quel dipendente nel periodo 1 ottobre-31 dicembre)» (enfasi aggiunta dall'Ente).

Le questioni poste, in quanto ritenute di particolare rilevanza, sono stata rimesse alla Sezione Autonomie di questa Corte con pronuncia SRC Campania n. 200/2015/QMIG, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. La Sezione Autonomie si è espressa con pronuncia n. 28/SEZAUT/105/QMIG dello scorso 22 settembre, disponendo che questa Sezione renda il parere richiesto tenendo conto dei seguenti principi di diritto, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:

«1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità».

Nel rinviare all'ampia disamina di cui alla pronuncia n. 200/2015/QMIG di questa Sezione, integralmente accolta dalla Sezione delle Autonomie, a valle della citata pronuncia n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, il parere sui quesiti posti dall'ente locale viene essere così reso.

NEL MERITO

1° quesito: *l'interpretazione sistematica e coordinata della normativa in vigore consente all'Ente di escludere le limitazioni imposte dalla Legge n. 190/2014 e, per l'effetto, di procedere*

all'assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012-2013-2014?

1. L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2015 contiene la disciplina generale della capacità assunzionale degli enti locali secondo la c.d. regola del *turn-over*, la quale prevede che le assunzioni possano avvenire entro un *budget* determinato dalla spesa per le cessazioni dell'anno precedente (o del *budget* programmato per le assunzioni nel triennio precedente).

L'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 ha previsto il congelamento, per il 2015 e 2016, del reclutamento ordinario del personale esterno alla p.a. attraverso il meccanismo del *turn-over*, destinando il *budget* per le assunzioni al prioritario assorbimento del personale soprannumerario proveniente dall'interno della p.a., segnatamente da province e città metropolitane oggetto di riorganizzazione.

A questo fine, l'art. 1, comma 424 prevede: i) la possibilità di utilizzare pienamente il *budget*, anche a fronte di percentuali di legge per il *turn-over* inferiori (quindi fino al 100%); ii) la neutralizzazione del carico finanziario delle "assunzioni" effettuate per la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie, ma soltanto in riferimento ai vigenti limiti di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, "*Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente*". In estrema sintesi, la disposizione prevede il congelamento, per il 2015 e 2016, del reclutamento (anche per mobilità volontaria, Sezione autonomie n. 19/2015/QMIG) di personale "esterno" alla p.a., *rectius*, la sottoposizione di tale reclutamento ad un percorso prioritario condizionante, presidiato da una grave sanzione (la nullità testuale) e da una serie di previsioni incentivanti.

Come è noto, l'art. 5 comma 1 del D.L. n. 78/2015 ha disposto successivamente che «[...] il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Tale disposizione rinvia al successivo comma 424, sopra sinteticamente richiamato.

Nella originaria formulazione, anteriore alla conversione, l'articolo già disponeva «*Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale*».

In sede di conversione del D.L. n. 78/2015 (art. 1, comma 1 L. n. 125/2015), il Legislatore ha disposto la sostituzione e modifica del richiamato all'art. 5, con l'introduzione, in particolare, del comma 6, che conferma la regola generale anche per il personale di polizia municipale, facendo peraltro «*salve le [sole] assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili*»).

Detto in altri termini, il transito del personale provinciale che svolge funzioni di polizia locale è assoggettato in pieno alla normativa della L. 190/2014, la cui disciplina si intreccia con la disciplina del *turn-over* nei termini già chiariti dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2015/QMIG del 4 aprile 2015.

In definitiva, l'assunzione di tale personale è effettuato nei limiti delle cessazioni del personale del precedente anno o (in presenza di preventiva programmazione) del triennio antecedente, anche per il 2015 e per il 2016: per l'effetto, per tali annualità, l'interpretazione sistematica delle

norme richiamate, non consente all'ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2015) di procedere all'assunzione esterna di personale di polizia municipale.

Di conseguenza, il *budget* per i reclutamenti di personale per funzioni di polizia municipale, per il 2015, è quello generale ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (cessazioni anno precedente o del triennio precedente in caso di preventiva programmazione delle assunzioni) e va impiegato tenendo pienamente conto delle limitazioni della L. n. 190/2014, pena l'assoggettamento alla sanzione della nullità del reclutamento medesimo.

2° quesito: il richiamo "A decorrere dall'anno 2014" che compare nell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla Legge 1 agosto 2014, n. 114) nella sua attuale formulazione può essere in senso "statico" di modo che sia possibile ritenere non operanti le limitazioni di cui alla Legge n. 190/2014 per le cessazioni intervenute negli anni 2011-2012-2013?

2. Come è stato ampiamente illustrato nella pronuncia n. 200/2015/QMIG di questa Sezione, la Magistratura contabile ha evidenziato che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 non ha codificato il meccanismo giurisprudenziale dei "resti" degli anni precedenti (operante a consuntivo a prescindere da ogni programmazione), ma ha previsto un diverso sistema per ampliare le facoltà assunzionali in termini di *budget*, in un'ottica previsionale e di programmazione. Infatti, la Sezione autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG, con pronuncia nomofilattica, ha chiarito che la richiamata disposizione va interpretata nel senso che il *budget* è ordinariamente determinato, esclusivamente, in base alle cessazioni dell'anno precedente, salva la facoltà di avvalersi di un "budget cumulato" determinato sulla base della programmazione triennale dei reclutamenti (cfr. art. 91, comma 1 TUEL). In questo modo è possibile accedere ad un tetto di spesa più ampio, salvo preventivo adempimento dell'onere di programmazione delle assunzioni cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni.

Successivamente, il D.L. n. 78/2015 (art. 4, comma 3), ha ripristinato e codificato il riferimento ai "resti", complicando il quadro interpretativo: la disposizione prevede l'aggiunta all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, dell'inciso per cui «è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

Nella ricostruzione esegetica del Comune, la risultante disposizione, letta nel suo complesso, consentirebbe di applicare il meccanismo dei resti e contemporaneamente di farlo "a decorrere dal 2014"; tale inciso fornirebbe un *dies a quo* statico per il calcolo delle frazioni di capacità assunzionale non impiegata. In quest'ottica, la recente novella darebbe vita ad una disciplina transitoria che, da un lato, affianca il meccanismo dei resti a quello del budget cumulato, dall'altro consentirebbe, in quanto derogatoria, di non applicare le limitazioni della L. 190/2014 ai resti assunzionali anteriori al 2014.

2.1. Diversamente, la Sezione Autonomie, con la recente pronuncia n. 28/2015/QMIG ha chiarito che la norma, in primo luogo, non ripristini il meccanismo onorario dei "resti" nella sua integralità, ma introduca solo un correttivo alla regola del "budget cumulato", nei termini di seguito precisati: i) in primo luogo, il *budget* è costituito "solo" dalla spesa per le cessazioni intervenute effettivamente nell'anno precedente; ii) in secondo luogo, purché l'ente provveda, sulla base della regola del turn-over, ad una tempestiva, coerente e prudentiale programmazione dei reclutamenti (art. 91, comma 1, TUEL), può effettuare assunzioni nei limiti del *budget* delle assunzioni previste ed effettivamente realizzatesi, nell'arco dei tre anni precedenti (budget "cumulato"); iii) in terzo luogo, in base alla recente novella, la legge consente di tenere conto degli eventuali maggiori spazi assunzionali (e quindi dei maggiori "resti") realizzatisi effettivamente

rispetto alle previsioni, purché sia stato adempiuto l'onere della programmazione ai sensi del punto ii. È ragionevole, infatti, che gli enti, nel programmare le assunzioni, tendano a sottostimare le cessazioni e gli spazi di spesa utilizzabili per nuovi reclutamenti. Per contro, non è possibile utilizzare spazi finanziari che in effetti non si sono realizzati, ove le cessazioni risultino inferiori.

Del resto, che si tratti di una integrazione della regola generale e non del ripristino della precedente regola onoraria lo si desume chiaramente dal dato testuale della disposizione (secondo cui è "altresì" possibile tenere conto dei "residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente", cfr. art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015): l'uso dell'avverbio aggiuntivo "altresì" impone infatti di conciliare la precedente regola dei "resti a consuntivo" con la nuova disciplina "preventiva" del *budget cumulato* che costituisce, ai sensi dell'immutata prima parte dell'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2015, la nuova regola generale.

2.2. In conclusione, l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 consente di effettuare il *turn-over* in base alla spesa del personale cessato effettivamente l'anno precedente (*budget* annuale); cionondimeno è possibile tenere conto della spesa per cessazioni in un periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo tempo previste nella programmazione triennale e siano effettivamente intervenute (*budget* cumulato). Per altro verso è possibile tenere conto di eventuali maggiori "resti" ove la spesa per le cessazioni effettivamente intervenute nel triennio considerato sia superiore a quella prevista in sede di programmazione.

Di conseguenza, per le assunzioni 2015, sempreché si sia assolto l'onere della preventiva programmazione dei reclutamenti (art. 91 TUEL) non è possibile considerare il triennio 2011-2013, ma, a scorrimento, solo il triennio 2012-2014. È su tale triennio che va definito il budget per le assunzioni, derivante dalle cessazioni "previste" in sede di programmazione e dagli eventuali maggiori "resti" determinatisi per effetto di maggiori risparmi a consuntivo (per esempio nel caso di cessazioni non previste).

Atteso dunque che l'inciso "a decorrere dal 2014" non vale ad introdurre una disciplina transitoria per il pieno impiego dei resti anteriori a tale anno, per l'effetto, i resti relativi al 2011, ove non impiegati, non sono più utilizzabili per la determinazione del budget per le assunzioni 2015.

Inoltre, l'impiego del budget 2015 così determinato è pienamente assoggettato alle limitazioni della L. n. 190/2014, atteso che l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 non ha inteso disporre una disciplina transitoria ed eccezionale per l'impiego dei resti assunzionali, ma solo un correttivo alla regola del budget cumulato.

3°quesito: Criterio di calcolo del budget di spesa su cui calcolare la percentuale di sostituzione. Si tiene conto della spesa effettivamente sostenuta per l'unità di personale cessata e correlativamente della spesa prevista delle nuova unità da assumere?

3. Il meccanismo previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (c.d. *turn-over*), come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie n. 27/2014/QMIG, è concepito in una logica programmatoria e, come sopra evidenziato, "a regime", di tendenziale mantenimento del contingente di personale in essere, a salvaguardia della continuità dei servizi erogati.

In quest'ottica, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie n. 28/2015/QMIG, la fattispecie del *turn-over* prende a riferimento, direttamente, il contingente di personale effettivamente cessato e solo indirettamente la conseguente spesa.

Ne consegue che la spesa costituente il *budget* non va dedotta mediante una mera operazione aritmetica a consuntivo, ma nella stessa logica programmatoria e di tutela della continuità operativa, sulla base di quella ordinariamente sostenuta per il personale cessato.

Per l'effetto, la spesa di cui si tratta deve tenere conto delle eventuali economie che si sono realizzate nell'anno precedente per effetto di una cessazione anticipata delle singole unità di personale cessate; allo stesso tempo, per le assunzioni, la spesa di cui deve tenersi conto, per omogeneità, è quella che ordinariamente assorbe il profilo per cui si procede ad assunzione.

Per contro, sarebbe in contrasto con tale logica normativa (che intende conciliare il contenimento della spesa con l'efficacia dell'azione amministrativa), oltre che di per sé irrazionale, un meccanismo di calcolo basato direttamente sulla "spesa" effettivamente sostenuta, come prospettato dall'Ente.

Se infatti si tenesse conto solo della spesa effettivamente sostenuta per il personale cessato, sia per il *budget* che per il *turn-over*, in caso di cessazione di una sola unità di personale, avvenuta il primo mese dell'anno precedente, sarebbe possibile tenere conto della spesa correlata ad un solo mese, con effetti eccessivamente penalizzanti per gli enti; analogamente, sul versante delle assunzioni, in modo paradossale, sarebbe possibile ridurre drasticamente l'impatto delle nuove assunzioni sul *budget* determinato per effetto delle cessazioni dell'anno precedente (o nel triennio, se adempiuto l'onere di programmazione) procedendo ad assunzione negli ultimi giorni dell'anno, con evidente aggiramento della disciplina e della *ratio* limitativa della capacità assunzionale, così come configurata dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

3.1. Né può citarsi, come fa l'amministrazione richiedente parere, a sostegno della tesi del criterio della spesa effettivamente sostenuta, la pronuncia nomofilattica della Sezione delle Autonomie n. 25/2014/QMIG, la quale riguarda una norma diversa e che concerne l'aggregato della spesa complessiva del personale, in un'ottica squisitamente limitativa della spesa (art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006): come correttamente ha evidenziato la Sezione autonomie, in quest'ottica, il contenimento deve intervenire in una logica consuntiva, *ergo* riferita alla spesa effettivamente sostenuta, sia pure temperata dal riferimento alla media di spesa nel triennio precedente. Per contro, scopo della norma sul *turn-over*, è disciplinare le capacità assunzionali, contemperando contenimento ed efficienza nell'organizzazione, in un'ottica di programmazione.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2015.

L'Estensore
f.to dott. Francesco Sucameli

Il Presidente
f.to dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria il
12 ottobre 2015
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott. Mauro Grimaldi